



Originale

**DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO COMUNALE**

N. 83 DEL 13/06/2014

OGGETTO:

**NUOVO ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD USO
CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZCB0FB165C**

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Torgnon, lì 13-06-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Amateis Manuele

DATO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.

Torgnon, lì 13-06-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Amateis Manuele

VISTO ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento comunale di contabilità.

Torgnon, lì 13-06-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MANUELE AMATEIS

PREMESSE

Si rende necessario dotare i cantonieri che effettuano il servizio di cura delle aree verdi del Comune e i lavori di manutenzione del territorio di idonee calzature, antinfortunistiche ma più leggere per affrontare il lavoro durante la stagione estiva.

L'articolo 1 del D. L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 e come modificato dalla Legge 228 del 24.12.2012, prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni, a pena di nullità di contratti, di approvvigionarsi di quanto necessario nel settore dei servizi e delle forniture mediante gli strumenti elettronici messi a disposizione da CONSIP spa, tramite il sito Internet www.acquistinretepa.it

L'articolo 6 c. 4 del D.L. 66/2014 ha modificato l'art. 33 c. 3bis del D.L. 163/2006, ma in Valle d'Aosta trova ancora applicazione l'art. 28 della l.r. 8/2013 che consente di non ricorrere alle centrali uniche di committenza per le acquisizioni al di sotto dei 40.000 €;

Sulla scorta di tutto quanto sopra l'Ente ha quindi l'obbligo, prima di utilizzare gli strumenti di affidamento in economia, disciplinati dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 36/2011, di consultare le opzioni CONSIP, sia nella parte relativa alle convenzioni sia nella parte del MePA.

Con nota mail del 11.06.2014, Ns. Prot. n. 2130, il Responsabile comunale per la sicurezza ha fornito le specifiche per le calzature per esterno dei cantonieri.

L'acquisizione del materiale in argomento è in ipotesi effettuabile mediante ricorso al ME.PA. ma di fatto il percorrere tale via è reso impossibile vista l'effettiva necessità che i soggetti interessati possano provare e testare al momento l'adeguatezza ergonomica, la comodità, la funzionalità delle calzature, anche considerando il fatto che, per uno dei soggetti coinvolti, il numero di scarpe è il 47; in caso d'ordine per via elettronica ciò non è di fatto possibile ed in ragione di ciò, vista la necessità di fornire celermente le calzature agli addetti, si ritiene di procedere – in ragione dell'importo presuntivo della fornitura nel suo complesso – ai sensi del disposto dell'art. 6, c. 3, della L.R. 36/2011 ove è disposto che per tali tipologie di importo il R.U.P. possa procedere *....Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti.*

La ditta EDILMARMORE S.r.l. ha inoltrato proprio preventivo pervenuto in data 12/06/2014 prot. n. 2144/V contenente le specifiche tecniche e estetiche relative a tre paia di scarpe diversi, meglio evidenziati nel preventivo stesso, allegato alla presente.

Si ritiene pertanto opportuno in questa sede procedere ad assumere l'idoneo impegno di spesa in competenza dell'esercizio finanziario 2014 dell'importo complessivo di € 400,00 (stimato sulla base del modello di calzatura di maggior costo tra quelle indicate a preventivo) con la corretta ripartizione analitica della spesa, dando atto che i cantonieri dovranno recarsi presso la ditta affidataria per la prova delle scarpe in oggetto e che, successivamente, saranno eliminate le eventuali economie di spesa.

Per quanto concerne il contratto tra le parti, si richiama l'art 12 della l.r. in parola, che dispone *“1. Il responsabile del procedimento, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipula il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile (...).”*

La sottoscrizione del contratto è vincolata alla preliminare consegna da parte dell'affidatario dell'apposita dichiarazione prevista all'art. 8, cc. 1 e 2, della l.r. 36/2011: *“1. Gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti. I predetti operatori devono inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, qualora ritenuti necessari, secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi. 2. I requisiti di cui*

al comma 1 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007. All'affidatario è richiesta la documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarata”.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8, c. 3, della l.r. 36/2011 “Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 20.000, l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007”.

In tema di anticorruzione (L. 190/2012) troveranno applicazione gli artt. 2 e 17 del Codice di comportamento adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 1 in data 15/01/2014.

Verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
IL SEGRETARIO COMUNALE,
DETERMINA

1. **Di affidare** alla Ditta Edilmarmore S.r.l. – Via Stazione, 70 – 11024 Chatillon (AO) – p.iva 01103530075 la fornitura di tre paia di scarpe antinfortunistica, con le modalità di prova da parte dei cantonieri meglio precisate in premessa;
2. **Di imputare ed impegnare** la somma massima di € 400,00 (I.V.A. 22% inclusa)- alla U.E.B. 10202 “Acquisti beni e servizi dell’Amministrazione generale” per la parte finanziaria e il C.D.C. 3104 “Giardini e Aree Verdi” FP 1219 Conto 2600 della parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, in competenza dell’esercizio finanziario 2014. **Impegno n. 374/2014.**
3. Soggetto creditore: Edilmarmore S.r.l. – Via Stazione, 70 – 11024 Chatillon (AO) – p.iva 01103530075 - **C.I.G. ZCB0FB165C**
4. **di autorizzare** l’ufficio di contabilità alle successive fasi di liquidazione e pagamento della spesa solo in seguito ad apposizione di visto di regolare esecuzione sulla fattura prodotta dall’affidatario; l’ufficio eliminerà le eventuali economie spesa;
5. **di allegare** il preventivo richiamato in premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo costituirà vincolo prestazionale per l’affidatario, unitamente a quanto disciplinato al successivo punto 5);
6. **di invitare** l’affidatario a sottoscrivere la presente Determinazione per presa visione ed accettazione, dando atto che la medesima contiene la dichiarazione (sub A) prevista all’art. 8, cc. 1 e 2, della l.r. 36/2011, nonché le specifiche regolanti il rapporto contrattuale (sub B) tra le parti:

A) DICHIARAZIONE EX ART. 8, CC. 1 e 2, DELLA L.R. 36/2011

Il sottoscritto (nome) _____ (cognome) _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ dichiara - ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007 - sia di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti, sia essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria relativi natura, quantità, qualità, importanza e uso di quanto oggetto del presente affidamento.

In particolare, il sottoscritto dichiara di non incorrere nelle previsioni dell’art. 38 “Requisiti di ordine generale” del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., ove è previsto che:

“1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; (29)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 29

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (29)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

B) SPECIFICHE REGOLANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 1 – OGGETTO - Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte del Comune di Torgnon di quanto descritto nelle premesse del presente provvedimento.

ART. 2 – ONERI DELL’AFFIDATARIO - Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità del presente atto e del preventivo richiamato e allegato.

I tempi di sono quelli concordati tra le parti e dovranno di massima seguire la scaletta che sarà impostata dal Comune di Torgnon.

L'affidatario espressamente conferma tutti gli impegni assunti in sede di presentazione del preventivo, impegnandosi ad assumere il servizio nel rigoroso rispetto di quanto indicato nel preventivo accettato dalla stazione appaltante.

Le parti danno atto che per il servizio oggetto del presente contratto è vietato il subappalto.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori e servizi previsti nel presente appalto (D. Lgs. 81/2008).

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO - Ai fini tributari e contabili l'importo complessivo dell'affidamento è fissato in quanto stabilito al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento.

ART. 4 - CORRISPETTIVO - Il corrispettivo dovuto dal Comune di Torgnon all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento di quanto in oggetto è fissato in quanto stabilito al punto 3) del dispositivo del presente provvedimento.

Tale somma viene però dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che sarà fatta a termini di legge per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente fossero apportate nelle prescritte forme.

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO - Al fine di provvedere ai pagamenti previsti, l'Amministrazione verificherà la rispondenza di quanto prodotto e consegnato dall'affidatario sulla base della documentazione presentata in un tempo massimo di 30 giorni dall'invio della predetta documentazione. Liquidazione e pagamento sono subordinati al ricevimento di regolare fattura.

ART. 6 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi del dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità. In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3, c. 9, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, si trasmettono:

Codice Identificativo Gara (CIG): – **C.I.G. ZCB0FB165C**

da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell'appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; a tal fine dichiara che il conto dedicato è il seguente: conto corrente bancario della Banca _____ - IBAN: _____: TITOLARE e delegato per la Ditta _____: _____ nato ad _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ – C.F. _____

matricola _____ INPS _____ matricola _____ INAIL _____ N. dipendenti _____ CCNL di appartenenza _____

ART. 7 - PRIVACY - In riferimento al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di "privacy"), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell'art. 13 del sopraccitato D. Lgs. 196/2003, la medesima controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Aosta a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D. Lgs. 196/2003. Agli effetti tributari i contraenti dichiarano i rispettivi numeri di C.F. e/o PIVA:

COMUNE DI TORGNON

C.F. 00106960073

PER LA DITTA, IL SIGNOR _____

p. iva _____

ART. 8 – PENALI – Nel caso in cui la ditta non eseguisse per proprie colpe e responsabilità il servizio entro i termini fissati tra le parti è applicata una penale di € 500,00 (cinquecento//00), dopodiché, oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto di quanto detto, dovesse derivare all'Amministrazione.

ART. 9 – RECESSO – L'Amministrazione appaltante potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della ditta qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento della prestazione, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute alla ditta le spese effettivamente sostenute alla data di comunicazione del recesso.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente in via esclusiva il foro di Aosta.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO - Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 comma 1 della legge regionale 22/2010, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 1/2014, il presente contratto si intende risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice di comportamento, l'amministrazione all'atto di conferimento dell'incarico consegna e fa sottoscrivere al contraente copia del Codice stesso.

Il Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione vigila sull'osservanza, da parte del contraente, del disposto del Codice di comportamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI TORGNON, IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Manuele Amateis

PER LA DITTA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Luogo _____ - data _____ - Firma _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si dichiara di aver preso conoscenza della clausola contrattuale riportata all'art. 8 relativa all'applicazione di penale in caso di inadempimento.

PER LA DITTA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Luogo _____ - data _____ - Firma _____

Si allega: Preventivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Amateis Dott. Manuele

Parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera B) del vigente Regolamento di Contabilità comunale: favorevole.

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera A) del vigente Regolamento di Contabilità comunale: con spesa –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Amateis Dott. Manuele

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), sino al giorno 01/07/2014.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della Legge Regionale n. 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torgnon, 13/06/2014

Il Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS